

## **L.R. MARCHE 3 aprile 2013, n. 5 <sup>(1)</sup> (artt. 8 e 9, Allegato A).**

### **Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 11 aprile 2013, n. 24.

#### **Art. 8**

##### *Modalità per la cerca e per la raccolta di tartufi.*

1. La cerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate dal raccogliitore abilitato con l'ausilio **di uno o due cani**.

2. Per la raccolta del tartufo è impiegato esclusivamente il "vanghetto" o "vanghella", entrambi di lunghezza compresa tra cinquanta e centoventi centimetri, e con lama inamovibile dal manico, di forma rettangolare o a lancia, non superiore a sette centimetri nella sua larghezza massima <sup>(3)</sup>.

---

(3) Comma così modificato dall' [art. 39, comma 1, L.R. 4 dicembre 2014, n. 33](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 45, comma 1, della medesima legge](#)).

#### **Art. 9 *Periodi di cerca e di raccolta dei tartufi.***

1. La cerca e la raccolta dei tartufi, anche per i proprietari e conduttori di tartufaie controllate, sono consentite esclusivamente nei periodi indicati nella tabella [allegata](#) alla presente legge <sup>(4)</sup>.

2. In presenza di condizioni che possono alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo, gli enti competenti, sentite le categorie interessate e previo parere del Centro sperimentale di tartuficoltura, che potrà avvalersi della collaborazione del Servizio fitosanitario regionale, possono apportare variazioni ai periodi stabiliti ai sensi del comma 1 o vietare la cerca e la raccolta.

Alle variazioni o ai divieti è data pubblicità anche mediante manifesti affissi nelle zone interessate.

3. Con le variazioni non possono essere anticipate le date di inizio della cerca e della raccolta dei tartufi.

---

(4) Comma così modificato dall' [art. 39, comma 2, L.R. 4 dicembre 2014, n. 33](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 45, comma 1, della medesima legge](#)).

## **Allegato A Tabella**

La cerca e la raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi:

- dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre: Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna);
- dal 1° dicembre al 15 marzo e, limitatamente ai territori dei comuni confinanti con la regione Abruzzo, dal 15 novembre al 15 marzo: Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto);
- dal 1° gennaio al 15 marzo: Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
- dal 1° giugno al 31 agosto e dal 1° ottobre al 31 dicembre: Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
- dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre: Tuber aestivum var. uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno <sup>(9)</sup>;
- dal 1° gennaio al 15 marzo: Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
- dal 15 gennaio al 15 aprile: Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
- dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre: Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
- dall'ultima domenica di settembre al 31 gennaio: Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli) <sup>(10)</sup>.

---

<sup>(9)</sup> Punto così modificato dall'[art. 18, comma 2, L.R. 29 novembre 2013, n. 44](#).

<sup>(10)</sup> Alinea così sostituito dall'[art. 39, comma 3, L.R. 4 dicembre 2014, n. 33](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 45, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo originario era così formulato: «- dal 1° ottobre al 31 gennaio: Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli).».